

Penale Sent. Sez. 5 Num. 5819 Anno 2018

Presidente: ZAZA CARLO

Relatore: MICHELI PAOLO

Data Udiienza: 17/10/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino


avverso la sentenza emessa il 14/12/2016 dal Gup del Tribunale di Biella,
nell'ambito del procedimento a carico di

- P S , nato a B: il 31/10/1970
- P A , nato a B il 04/11/1968

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della
sentenza impugnata



RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ricorre avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup del Tribunale di Biella il 14/12/2016 nei confronti di S. ed A. P., imputati di reati ex artt. 110 cod. pen., 2621 e 2622 cod.civ.

Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati, nella veste di unici membri del consiglio di amministrazione della "P. e P. E. ed E." s.r.l. in liquidazione, pur versando la società già in stato di insolvenza dal 2009, avrebbero iscritto nell'attivo patrimoniale, nel bilancio della stessa al 31 dicembre dello stesso anno e per gli esercizi successivi, immobilizzazioni immateriali per oltre 425.000,00 euro senza alcuna variazione di valore, non essendo mai stati stanziati ammortamenti di tale voce in quel primo bilancio od in quelli posteriori; ammortamenti che, ove fossero stati imputati a conto economico, avrebbero inciso negativamente sui risultati di esercizio e, quindi, sul valore del patrimonio netto contabile, in difetto di indicazioni in proposito nelle note integrative. Gli stessi prevenuti avrebbero altresì omesso la necessaria, prudentiale svalutazione delle immobilizzazioni *de quibus*, con l'ulteriore conseguenza che la predisposizione corretta del bilancio relativo al 2009 avrebbe già fatto emergere una situazione di perdita totale del capitale, perdurante negli esercizi successivi: con conseguente obbligo, omesso, di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 2482-ter e 2484 cod. civ.

Il Gup ha ritenuto che la condotta posta in essere dagli imputati non possa integrare gli estremi dei reati a loro iscritti, per insussistenza del fatto sanzionato dalla legge penale. Secondo il percorso argomentativo adottato dal giudicante, l'intervenuta modifica delle norme incriminatrici che si assumono violate, ad opera della legge n. 69 del 27/05/2015 (con particolare riferimento alla mancata riproduzione, nel testo delle previsioni novellate, dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni"), avrebbe determinato una successione di leggi con effetto abrogativo, limitato alle valutazioni di bilancio aventi carattere ingannatorio. Ne deriva che si sarebbe verificato un ridimensionamento dell'area della tutela penale in tema di false comunicazioni sociali, stante l'individuazione dell'oggetto delle condotte attive di esposizione - nella lettera dei nuovi artt. 2621 e 2622 cod. civ. - nelle sole ipotesi di cui alla formula "fatti materiali rilevanti".

In tale contesto, una voce relativa ad immobilizzazioni immateriali, seppur generica ed ingiustificata in quanto priva di riscontri chiarificatori nella nota integrativa del bilancio, deve ritenersi di natura valutativa (perché, secondo il Gup, ancorata a costi che l'amministratore di una società può ritenere produttivi



di utilità future): natura, dunque, che non la renderebbe più suscettibile di falsificazione in senso penalmente rilevante.

Il P.g. territoriale lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, deducendo che tra la precedente formulazione delle norme di legge citate e quelle derivanti dalla novella del 2015 sussiste invece continuità normativa, non già un'ipotesi di *abolitio criminis*. La decisione oggetto di ricorso avrebbe, in particolare, disatteso la contraria esegesi avallata dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22474 del 31/03/2016, ric. Passarelli), intervenute a sanare un contrasto interpretativo sullo specifico tema qui affrontato dal giudice di merito.

Ad avviso del P.M. ricorrente, inoltre, la motivazione della pronuncia in epigrafe deve ritenersi contraddittoria ed illogica laddove - a fronte di pur rilevate lacune della nota integrativa - giunge alla conclusione della necessità di tenere conto delle valutazioni degli amministratori di una società anche nell'ipotesi in cui queste siano il frutto di massima discrezionalità; al contrario, la corretta lettura di un bilancio, da parte di chi sia chiamato a discernere le informazioni ivi contenute, non può che avvenire sul presupposto dell'avvenuto rispetto di oggettivi criteri di redazione, in larga parte imposti dallo stesso legislatore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve premettersi che, in tema di c.d. "falso valutativo", la già richiamata sentenza Passarelli del 2016 ha risolto un precedente contrasto interpretativo emerso all'interno di questa stessa Sezione (v. le sentenze nn. 33774 del 16/06/2015, ric. Crespi, e 890/2016 del 12/11/2015, ric. Giovagnoli), chiarendo che «ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo riformulato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico» (Rv 266803). Secondo il massimo organo di nomofilachia, inoltre, il reato *de quo* «è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».



Ergo, erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che con l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" si sia voluto escludere la rilevanza penale di una falsità derivante da attività valutativa. Il termine "ancorché", nel contesto generale della norma, ha valore concessivo, ma con una funzione essenzialmente esplicativa della proposizione principale: con il risultato di dover ritenere che l'espressione "fatti materiali rilevanti", relativa alla condotta attiva di esposizione e contenuta negli artt. 2621 e 2622 cod. civ., porti solo ad escludere dal perimetro della punibilità le opinioni, le previsioni o le congetture prospettate come tali. In altre parole, non può condividersi l'affermazione secondo cui i criteri di valutazione presupposti alla redazione di un bilancio costituiscano parametri pienamente discrezionali e rimessi alla valutazione dell'organo amministrativo, anche perché - come ribadito dalle Sezioni Unite - lo stesso codice civile, agli artt. 2423 e segg., non solo disciplina la struttura e il contenuto di un bilancio e di tutte le sue componenti, ma ne detta anche i criteri di redazione, imponendo canoni di valutazione tendenzialmente rigorosi.

In un bilancio possono confluire, ovviamente, dati sia certi che stimati o prudenziali: ma le valutazioni sottese a questi ultimi presuppongono comunque la conoscenza - e la comune condivisione, anche da parte di chi sia chiamato a consultare quel bilancio per fini informativi o di controllo - di specifici criteri, tanto legali quanto tecnici.

3. La sostanziale continuità normativa ravvisabile tra le norme incriminatrici nel testo anteriore alla riforma e quelle conseguenti alle modifiche introdotte nel 2015, pertanto, impone di adottare le determinazioni di cui al dispositivo.


P. Q. M.

Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Biella, ufficio del Giudice dell'udienza preliminare.

Così deciso il 17/10/2017.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Depositato in Cancelleria
Roma, li 7 FEB 2018

Il Presidente

Carlo Zaza

